



PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale

Seduta n. 1

Numero o.d.g. 15

N. **15** del registro generale

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 comma. 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000. Sentenza n. 792/2014 GdP di Eboli e successivi atti di precetto notificati in data 27/01/2015. Vertenza Manzo Vladimiro c/Provincia di Salerno

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore , nell'aula consiliare in Palazzo Sant'Agostino.

Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 21 gennaio 2016 si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Giuseppe Canfora ed i Consiglieri signori:

| | Presenti | | Presenti |
|--------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1) CELANO Roberto | | 9) PIERRO Attilio | NO |
| 2) COSCIA Giovanni | | 10) RESCIGNO Antonio | |
| 3) FABBRICATORE Giuseppe | NO | 11) SAVASTANO Giovanni | |
| 4) IMPARATO Paolo | | 12) SPINELLI Costabile | NO |
| 5) MALPEDE Gerardo | | 13) STANZIOLA Carmelo | |
| 6) MARRAZZO Francesco | | 14) TENORE Sabato | |
| 7) MILO Alberto | | 15) VITAGLIANO Flavio | |
| 8) MONACO Roberto | NO | 16) VOLPE Domenico | |

Presenti N. **13**

Assenti N. **4**

Assume la presidenza il dottor Giuseppe Canfora, Presidente della Provincia.

Partecipa il dottor Alfonso De Stefano, Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della seduta.

Su proposta del Consigliere Coscia i Consiglieri unanimi concordano nell'esprimere una sola votazione sui debiti fuori bilancio iscritti ai punti da 5 a 16 dell'ordine del giorno.

Il Presidente Canfora, così come in precedenti sedute, propone al riguardo il seguente emendamento:

In tutte le deliberazioni di riconoscimento debiti fuori bilancio all'esame del Consiglio provinciale occorre espressamente inserire nella parte dispositiva del provvedimento quanto di seguito riportato:


- a) Di dare atto che il riconoscimento del debito nell'importo indicato nel presente dispositivo è finalizzato a tacitare le pretese del creditore e di evitare ulteriori aggravii di spesa alle casse dell'Ente.
- b) Di dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine al pagamento di spese legali e interessi e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale.

Ovvero, nell'ipotesi di vertenze relative al mancato pagamento di forniture di beni e servizi, in aggiunta a quanto descritto nella lettera a), inserire la presente disposizione:

- b) Di dare mandato al segretario Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, di accertare eventuali responsabilità gestionali in ordine alla sussistenza di requisiti di utilità e arricchimento per l'ente e di relazionare in tal senso al Presidente della Provincia e al Direttore Generale.

A seguito di votazione espressa in forma palese e per alzata di mano dai 13 componenti presenti, il Consiglio provinciale, con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Celano, Marrazzo e Vitagliano), approva con il sopra descritto emendamento tutte le proposte di deliberazione riguardanti i debiti fuori bilancio iscritte ai punti da 5 a 16 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Il testo degli interventi è nel resoconto stenografico integrale allegato agli atti della seduta.



PROVINCIA DI SALERNO

Proposta di deliberazione

del Consiglio provinciale

N. 122/2015 del settore

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000. Sentenza n.792/2014 del Giudice di Pace di Eboli e successivi atti di precetto notificati in data 27.1.2015. Vertenza Manzo Vladimiro c/Provincia di Salerno.

Visto l'art. 1, commi 54 e 55 della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture

PROPONE

L'approvazione della deliberazione indicata in oggetto, il cui testo è di seguito riportato:

Su proposta del dirigente del settore Viabilità e Infrastrutture:

Premesso che

La Provincia di Salerno veniva condannata con sentenza emessa dal Giudice di Pace di Eboli, n. 792/2014, depositata e resa pubblica in data 9.4.2014, munita della formula esecutiva il 10.4.2014, e notificata in data 23.4.2014, al pagamento in favore del sig. Manzo Vladimiro, residente in Montecorvino Pugliano, della somma di € 300,00, oltre interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento per il danno subito dall'istante a seguito del sinistro verificatosi il 21/11/2012, sulla S.P. 20, loc. tà via Olevano, in Battipaglia. Nello specifico, il veicolo condotto dal Manzo rovinava con la ruota anteriore sinistra in una carditoia priva della griglia di copertura, presente sul manto stradale non visibile e non segnalata;

con la medesima sentenza, la Provincia veniva condannata altresì al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal medesimo sig. Manzo, liquidate in complessive € 307,00 (di cui € 37,00 per spese), oltre IVA e Cassa Avvocati, da attribuirsi al procuratore antistatario, avv. Massimo Pippa, con studio in Battipaglia ;

Premesso ancora che

Il servizio Sinistri del settore Avvocatura, con nota del 27.5.2014, trasmetteva la suddetta sentenza per gli adempimenti di competenza;

con successiva nota del 27.8.2014, n.prot. 209887, il citato settore trasmetteva copia di n. 2 atti di precetto, notificati dall'avvocato di controparte in data 31.7.2014 in virtù di detta sentenza, rispettivamente in favore del danneggiato e del procuratore antistatario, con i quali si intimava all'Ente il pagamento di € 506,98, per sorta capitale, interessi e spese di precetto, e di € 576,56 per spese e compenso di giudizio e precetto;

i predetti atti di precetto venivano notificati in rinnovazione in data 27.1.2015, e trasmessi, al settore proponente, con nota n. prot. 33360 del 4.2.2015 dal servizio su menzionato, ai fini del loro pagamento. Gli importi degli stessi ammontano rispettivamente a € 511,83 (per sorta capitale + interessi + compenso precetto + spese ed accessori), e a € 581,41 (per competenze legali e spese liquidate + compenso precetto + spese ed accessori), meglio specificati nell'allegata scheda di accertamento e riconoscimento del debito;

Considerato che

dall'istruttoria svolta, l'obbligazione di cui trattasi, ammontante complessivamente a € 1.093,24 costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a, del d.lgs. 267/2000, il quale può essere ripianato con le risorse finanziarie di cui al cap. 247, art. 16, del bilancio;

Individuato il Responsabile del procedimento di cui trattasi nella persona del funzionario dott. Mario De Rosa, responsabile del servizio Tecnico - Amministrativo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del d.lgs. 267/2000, nonché il parere in ordine alla legittimità dell'atto, espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 52, comma 2, dello Statuto dell'Ente, tutti riportati a tergo di tale deliberazione;

Ritenuto

Di dover riconoscere il debito in esame;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTI il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
la legge n. 56 del 07/04/2014;

propone quanto segue

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. 267/2000, per le ragioni esposte in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti del sig. Vladimiro Manzo e del suo avvocato antistatario avv. Massimo Pippa, per complessivi € 1.093,24, come articolato nell'allegata scheda di accertamento e di riconoscimento del debito fuori bilancio, parte integrante di questo atto;
3. di provvedere quindi al pagamento del debito medesimo, pari a € 1.093,24, utilizzando le risorse finanziarie di cui al capitolo di spesa n. 247, art. 16, del bilancio 2015;
4. di demandare al dirigente proponente l'attuazione del presente deliberato, ad avvenuta esecutività dello stesso;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente ai fini della sua pubblicazione;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità di tale provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

ALLEGATI

1. scheda per accertamento e riconoscimento debito fuori bilancio;
2. note del settore Avvocatura del 27.5.2014 e ~~27.8.2015~~ 4.2.2015;
3. sentenza n. 792/2014 del Giudice di Pace di Eboli;
4. atti di precetto notificati in data 27/1/2015.

Salerno, 8/10/2015

(data della proposta)



(dirigente proponente)

Sulla proposta di deliberazione n. _____ del settore competente, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il seguente parere di:

REGOLARITÀ TECNICA

La proposta di deliberazione che precede è stata formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salerno

IL DIRIGENTE

REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €.....

Impegni già assunti €.....

Disponibilità €.....

Impegni di cui alla presente €..... 1003,29

Ulteriore disponibilità €.....

Assunto impegno di spesa al numero 2019/2015

di euro 1.003,29

sul capitolo 247216-cod. 101018 del bilancio 2015

Salerno 23/10/2015

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Salerno

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

23/10/2015

Salerno 8/10/2015

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2, dello statuto dell'Ente, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, a seguito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici e sulla scorta dei pareri relativi emessi dalle commissioni di regolarità tecnica e contabile espressi nell'atto di cui costituisce allegato, ai sensi dell'art. 194 TURR.

IL SEGRETARIO GENERALE

25/01/2015



II COLLEGIO DEI REVISORI

Ns. Prot. n. 215 del 21.12.2015

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) D.lgs.n. 267/2000, Settore Viabilità e infrastrutture, CREDITORE: Manzo Vladimiro e avv.to Massimo Pippa.

Sentenza n. 792/2014 del Giudice di Pace di Eboli.

I sottoscritti Revisori,

- **vista** la proposta di deliberazione di cui in oggetto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- **visto** l'art. 239 del T.U.E.L.;
- **esaminato** il parere di regolarità tecnica e contabile così come richiesto dall'art. 49 del TUEL a firma del dirigente competente, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente parere; nonché la scheda tecnica di rilevazione ed istruttoria a firma del dirigente competente dott. Domenico Ranesi;
- **rilevato** che dall'elaborato contabile predisposto, la somma del debito fuori bilancio da riconoscere, ammonta ad € 1.093,24 per effetto della sentenza n. 792/2014 del GDP di Eboli, dalla quale si evincono interessi legali;
- **preso atto**, quindi, della relativa copertura finanziaria così come specificato nel parere a firma del Dirigente Finanziario:
 - capitolo di spesa 247016 cod.1010108, gestione provvisoria 2015;
- **verificata** la sussistenza delle condizioni di:
 - congruità**: in quanto le previsioni dei capitoli di spesa risultano sufficienti alle esigenze manifestate;
 - attendibilità**: in quanto vengono utilizzate disponibilità in linea con gli interventi.

VERIFICA E CONCLUDE:

Che il debito vada riconosciuto e pagato come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) per non determinare ulteriore danno a carico dell'Ente con l'obbligo di monitorare costantemente la causa civile al fine di porre gli importi a carico della Regione Campania, ed

ESPRIMONO

parere favorevole

limitatamente a quanto di competenza in ordine alla citata proposta di deliberazione, con obbligo di trasmettere copia della presente alla Corte dei Conti affinché accerti eventuali ritardi, omissioni e danni.

Il Collegio dei Revisori

dott. Antonio Piluso
dott. Giuseppe Capezuto
dott. Nicola Lombardi



PROVINCIA DI SALERNO
Scheda per accertamento e riconoscimento
Debiti fuori bilancio relativi al settore Viabilità e Infrastrutture

Creditore: Manzo Vladimiro, codice fiscale MNZVDM59R08F481J, residente in Montecorvino Pugliano, Via Nazionale Pratole.
Avv. to Massimo Pippa (antistatario), CF PPPMSM68D24A717D, con studio legale in Battipaglia, alla via Stella, 66.

Oggetto della spesa: risarcimento danni per sinistro stradale occorso sulla SP 20, in Battipaglia, via Olevano, derivante da insidia e trabocchetto.

Tipo ed estremi del documento comprovanti la spesa:

| Scheda | Documento | Specifica spesa | Importo |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---------|
| 1 | Sentenza n. 792/2014 del GdP di Eboli e Atti di precetto in rinnovazione notificati in data 27.1.2015 | Spese di condanna | |
| | | sorta capitale | 300,00 |
| | | interessi legali | 10,00 |
| | | compenso precetto | 135,00 |
| | | spese forfetarie 15% | 20,25 |
| | | spese notifica precetto 31.7.2014 | 4,85 |
| | | cassa avvocati 4% | 6,21 |
| | | IVA al 22% | 35,52 |
| | | spese legali | |
| | | competenze | 270,00 |
| | | spese | 37,00 |
| | | compenso precetto | 135,00 |
| | | spese forfetarie 15% | 20,25 |
| spese notifica precetto 31.7.2015 | 4,85 | | |
| cassa avvocati 4% | 17,01 | | |
| IVA al 22% | 97,30 | | |
| | TOTALE | 1.093,24 | |

Importo Totale: € 1.093,24

Causa e fine: Il debito in argomento scaturisce dalla condanna della Provincia, con sentenza del Giudice di Pace di Eboli, n. 792/2014, al risarcimento del danno nei confronti del sig. Manzo Vladimiro, a seguito del sinistro stradale occorso a quest'ultimo, il 21/11/2012, sulla SP 20, in Battipaglia, via Olevano. Nell'occasione, il veicolo di proprietà del Manzione rovinava con la ruota anteriore sinistra in una carditoia priva della griglia di copertura presente sul manto stradale, non visibile. Sulla scorta della suddetta sentenza, l'avvocato di controparte, avv. Massimo Pippa, notificava atti di precetto in base ai quali la spesa complessiva da riconoscere come debito fuori bilancio è pari a € 1.093,24, di cui € 511,83 a favore del danneggiato e € 581,41 a favore del suo procuratore.

Motivo per il quale non è stata adottata la determinazione di impegno: trattasi di debito da sentenza.

I SOTTOSCRITTI dichiarano, inoltre, sotto la propria responsabilità sulla base della documentazione acquisita agli atti:

- 1) che la spesa è di competenza del Bilancio Provinciale;
- 2) che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità e sono stati controllati;
- 3) che il presente debito fuori bilancio non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e seguenti del codice civile e che lo stesso non trova copertura, né totale né parziale, fra i residui passivi risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato;
- 4) che la spesa rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo;
- 5) che tale debito rientra nella fattispecie di cui all'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 punto a) e non prevede oneri aggiuntivi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Dott. Mario De Rosa

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Grandi Opere, Lavori Pubblici e Viabilità

Oggetto: Sintesi deliberazione Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000. Sentenza n. 792/2014 del Giudice di Pace di Eboli – atti di precetto notificati in rinnovazione in data 27.1.2015 - vertenza Manzo Vladimir c/ Provincia di Salerno.

A seguito di sentenza n. 792/2014 del GdP di Eboli, la Provincia di Salerno è risultata responsabile per l'infortunio occorso, alla parte attrice, sulla S.P. n.20, nel comune di Battipaglia, alla via Olevano, a causa della presenza sul manto stradale di una carditoia priva della griglia di copertura, non segnalata né visibile. Pertanto, l'Ente è stato condannato al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente e alle spese di giudizio. Sulla scorta di detta sentenza, l'avvocato di controparte, avv. Massimo Pippa, ha notificato in rinnovazione, in data 27.1.2015, atti di precetto per l'importo complessivo di € 1.093,24, da riconoscere come debito fuori bilancio, di cui € 511,83 a favore di Manzo Vladimiro ed € 581,41 a favore dell'avv. Pippa, dichiaratosi antistatario, secondo le modalità indicate nella scheda di accertamento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
Dott. Mario De Rosa

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi



PROVINCIA DI SALERNO
Settore Affari legali e Contenzioso
Servizio Sinistri
Largo Pioppi n. 1 – Palazzo S. Anna al Porto - 84121 Salerno
tel. 089.253290 (5) – fax 089.2567922

Rif. fasc. n. 671/2012 (MS)

Salerno, il 27 maggio 2014

Al Dirigente Settore
Manutenzione Strade
Ing. Lorenzo Criscuolo
Pec: serviziotecnicoamministrativo@pec.provincia.salerno.it

Egr. Avv. Maurizio Mazzarella
Pec: maurizio.mazzarella@pec.it

E p.c. Egr. Avv. Massimo Pippa
Pec: avvmassimopippa@pec.ordineforense.salerno.it

Oggetto: Vertenza Manzo Vladimiro c./ Provincia di Salerno – Sinistro del 21/11/2012 – Sentenza n. 792/2014 resa dal Giudice di Pace di Eboli, munita di formula esecutiva e notificata in duplice copia, nell'interesse della parte e del procuratore dichiaratosi antistatario

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa con lo scrivente Settore, relativa al sinistro in oggetto, si trasmette in allegato, per quanto di Vs competenza e per l'adozione degli atti consequenziali, copia della suddetta sentenza n.792/2014 emessa dal Giudice di Pace di Eboli, munita di formula esecutiva e notificata in duplice copia, nell'interesse della parte e dell'avvocato antistatario, ad istanza dell'avv. Pippa, che legge per conoscenza (prot. n. ~~701400105256~~ e n. 701400105256 del 23/04/2014), con la quale si condanna quest'Ente a quanto dettagliatamente indicato nell'atto accluso, alla cui disamina, a ogni buon conto, si rinvia.

Alla luce di quanto innanzi, si sollecita e diffida codesto Settore a provvedere all'adozione degli atti consequenziali di competenza in esecuzione del suddetto provvedimento giurisdizionale, evitando ulteriori oneri a carico dell'Ente – previa vs. verifica degli importi –, con esonero dello scrivente Settore da ogni responsabilità per tutte le possibili conseguenze dannose derivanti dalla mancata o tardiva adozione degli atti consequenziali di Vs. competenza, con conseguente esclusiva responsabilità a carico dell'ufficio in indirizzo.

Vogliate, a tal fine, comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio e all'avvocato di controparte quanto all'uopo disposto.

L'avv. Mazzarella, nostro procuratore costituito nella vertenza *de qua*, è invitato a relazionare in merito all'opportunità di proporre appello alla prefata sentenza, trasmettendoci con sollecitudine il fascicolo processuale completo.

Cordiali saluti.

Il funzionario responsabile
Avv. Lucia Subozzo

F.to Il Dirigente
Avv. Alfonso Ferraioli



1643/13
29/11/14
1364/14
67/12
COPIA
11/02/14

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
EBOLI (SA)**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

il Giudice di Pace avv. EMILIO LONGOARDI

N° SENT.....
N° CRON.....
N° REP.....
DATA DEPOSITO

ha pronunciato la seguente

IL FUNZIONARIO

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.1643/2013 del R.G.A.C. avente ad oggetto risarcimento danni

TRA

Manzo Vladimiro c.f. MNZVDM59R08F481J rapp.to e difeso dall' avv. Massimo Pippa presso cui elett.te domicilia in Battipaglia alla via Stella n.66 in virtù di procura a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

Provincia di Salerno p.iva 30000390650 in persona del legale rapp.te pro-tempre rapp.to e difeso dall'avv. Maurizio Mazzarella come da mandato in calce alla citazione e presso il cui studio domicilia in Cava dei Tirreni alla Via A. Diaz n.13

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per l'attore accoglimento della domanda con vittoria di spese.
Per la convenuta provincia nullità della domanda, carenza di legittimazione passiva, nel merito rigetto della stessa con vittoria di spese o in subordine concorso di responsabilità

See L^a
02/02

10/04/14

M

PROVINCIA DI SALERNO - PROT. P.SA 2014/00105350 DEL 23/04/2014 ENT. SETT. AVVOCATURA

CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, il sig. Manzo Vladimiro, proprietario del veicolo Fiat Palio tg.BX302PN, conveniva in giudizio la Provincia di Salerno per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà, quantificati in €446,00, in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi in data 21/11/2012, verso le ore 19.00 circa, sulla S.P. 20 in località via Olevano nel comune di Battipaglia, allorché il predetto veicolo, nell'occasione condotto dal sig. Manzo Carlo, rovinava con la ruota anteriore sinistra in una carditoia priva della griglia di copertura presente sul manto stradale non visibile e non segnalata.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione della convenuta Provincia che instava per il rigetto della domanda, deducendone in via preliminare la nullità per la genericità dell'atto di citazione e la carenza di legittimazione passiva, dopo l'istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, alla udienza del 11/02/2014, la causa veniva assegnata in decisione.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal procuratore della convenuta.

Ed invero il contenuto della domanda dinanzi al giudice di pace è, negli elementi che il codice ritiene indispensabile a costituirlo, notevolmente più essenziale rispetto alla domanda dinanzi al Tribunale, tant'è che si prevede addirittura la possibilità di una domanda orale.

In particolare non occorre che la domanda contenga la compiuta esposizione dei motivi di diritto della pretesa, ma può essere limitata al contenuto minimo indispensabile a rendere chiaro quale è il tipo di intervento che si richiede.

Tuttavia nell'atto introduttivo ricorrono tutti i requisiti prescritti e previsti dagli art. 163, 316 e 318 c.p.c. a pena di nullità: indicazione del giudice (art. 163, n. 1°, c.p.c.); identificazione delle parti in relazione alle indicazioni prescritte (n. 2); determinazione della cosa oggetto della domanda (n. 3); esposizione dei fatti (n. 4), sicuramente avvenuta in modo dettagliato attraverso l'indicazione della dinamica del sinistro e delle conseguenze dannose derivate.

La legittimazione attiva e passiva è comprovata dal verbale di constatazione di incidente stradale redatto dalla Polizia municipale di Battipaglia intervenuta a rilevare l'incidente e per quello che qui interessa la proprietà del veicolo attoreo coincidente con la odierna parte attrice e la circostanza che l'incidente si è verificato sulla S.P. 29 in località Olevano nel Comune di Battipaglia.

Il citato rapporto prova anche la verifica del sinistro stradale nelle dedotte condizioni di tempo e di luogo nonché della presenza della dedotta insidia sulla sede stradale di cui vengono descritte e fotografate anche le dimensioni.

Inoltre seppure le predette carditoie, così come dedotto da parte convenuta fossero private, circostanza comunque di cui la provincia non ha dato alcuna prova, questo Giudice ritiene che la collocazione delle stesse o in una strada appartenente alla provincia valga innanzitutto ad affermare la sussistenza del rapporto di custodia tra l'ente ed il bene che ha provocato il sinistro; e pertanto può affermarsi la titolarità passiva del

PROMISSORIA DI SALERNO - PROT. 001/2014

2/1

rapporto e, quindi, la responsabilità per il sinistro per cui è causa anche in capo alla provincia nella sua qualità di custode, tant'è che la stessa provincia, tramite suoi operai metteva in sicurezza la strada (cfr. rapporto).

Tanto premesso in punto di fatto, in diritto questo giudice aderisce all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con le sentenze n. 3651 del 20-02-06 e 5445 del 14-03-06 rese dalla III sez., con le quali è stato affermato il carattere oggettivo della responsabilità della p.a. per la custodia dei beni demaniali.

Tale posizione è stata ribadita, altresì, dalla sentenza n. 15383 sez. III, 6 luglio 2006, ove la S.C. ha analizzato ed ordinato la serie delle pronunce giurisprudenziali succedutesi negli ultimi anni in materia di responsabilità della p.a. per i danni derivanti al cittadino-utente dal cattivo stato di manutenzione del manto stradale ed ha enucleato i seguenti principi di diritto in materia di responsabilità della p.a. sui beni demaniali:

1- "La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perchè tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante".

2 - "La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della p.a., mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perchè solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito".

3 - "Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni da detti beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c. che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi (della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia".

4 - "Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità

della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".

Orbene, procedendo al vaglio del caso di specie, si rileva che non può essere invocata la responsabilità per omessa custodia ex art. 2051 c.c., e l'ente pubblico deve essere chiamato a rispondere secondo la regola generale dell'art. 2043 c.c. in ragione dell'ampia estensione territoriale della Provincia di Salerno.

Nella fattispecie, tuttavia, è possibile ravvisare la violazione di tale principio fondamentale avendo l'istruttoria confermato la prospettazione dei fatti descritta nell'atto di citazione secondo cui l'incidente si sarebbe verificato a causa di una anomalia della sede stradale ed in particolare per la mancata presenza delle grate sulle carcioie, dove l'autovettura sarebbe finita con la ruota anteriore sinistra ed avrebbe riportato la rottura della coppa dell'olio, così come constatato anche dal verbalizzante, il quale ha, altresì, affermato nel rapporto che la strada era priva di pubblica illuminazione.

Deve, quindi, ritenersi acclarato, in base alle esposte risultanze istruttorie, che sia stata la particolare condizione, potenzialmente lesiva, del manto stradale a determinare l'incidente de quo avendo la P.A. omesso di verificare se la strada versasse in condizioni tali da non recare nocimento agli utenti ed altresì di effettuare i necessari lavori di manutenzione, cioè in ottemperanza agli obblighi di legge.

Ed invero per costante interpretazione giurisprudenziale, che questo Giudice condivide, costituisce insidia stradale "ogni situazione di pericolo che l'utente medio non è in grado di prevedere facendo uso della normale diligenza", in altri termini è una situazione di fatto che per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 10040 del 29/04/2006) integra una situazione di pericolo occulto (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 20328 del 20/09/2006).

Né possono esservi dubbi circa la non prevedibilità per l'utente medio - che deve poter fare ragionevole affidamento sulla regolarità della sede stradale - era, pertanto preciso dovere della P.A. assicurare che tale tratto di strada potesse essere percorso dagli automobilisti senza incorrere in alcun pericolo.

E' pur vero che le modalità di gestione ed organizzazione del servizio di manutenzione della strada rientrano nei poteri discrezionali dell'ente pubblico, tuttavia, il servizio deve essere organizzato in maniera da assicurare e garantire efficaci controlli sulla rete stradale, tanto più in presenza di una strada ad intenso traffico.

Deve, inoltre osservarsi che, per escludere la responsabilità risarcitoria dell'ente che abbia la gestione della strada, è necessaria la dimostrazione da parte dell'ente che, nonostante l'obiettiva esistenza dell'insidia, l'utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o evitarla (Cass. 28.1.2004, n. 1571) e nella specie tanto non è stato dimostrato.

Pertanto alla luce dei suddetti principi consegue la declaratoria di responsabilità della parte convenuta, per l'evento dannoso occorso all'attore, né può ritenersi che la velocità tenuta dal conducente non fosse

PROVINCIA DI SALERNO - PROT. N. 0146/10256 DEL 25/04/2014 SETT. AVVOCATURA

particolarmente moderata, in quanto cio è smentito dalla natura dei danni al veicolo stesso che appaiono modesti e che sarebbero stati ben più gravi nell'ipotesi di un incidente a velocità maggiore come l'esperienza insegna e che nulla ha potuto fare per evitare la buca anche perchè si era in orario serale e la strada come detto priva di pubblica illuminazione.

In ordine all'entità dei danni subiti dalla parte attrice elementi utili alla loro quantificazione si deducono: dalla dinamica del sinistro come sopra accertata; dai riferimenti contenuti e nel citato rapporto, nonché dal preventivo in atti.

Tuttavia essendo il preventivo un atto di parte . lo stesso non ha un valore probatorio assoluto , né dimostra l'effettivo esborso come ad esempio una fattura, pertanto nella specie appare congruo riconoscere per i danni lamentati l'importo di €300,00 comprensivi di 1 giorno di sosta tecnica.

Ne consegue la condanna della Provincia di Salerno al pagamento in favore di Manzo Vladimiro dell'importo di €300,00 oltre interessi a far data dall'evento, mentre essendo stata effettuata la liquidazione con riferimento ai valori attuali della moneta non ricorrono i presupposti per la richiesta rivalutazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex artt. 91 e 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Manzo Vladimiro c/ la Provincia di Salerno in persona del legale rapp.te p.t. , respinta ogni contraria ed avversa deduzione, così decide:

- 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Manzo Vladimiro e riconosciuta la Provincia di Salerno in persona del legale rapp.te p.t. responsabile del sinistro de quo la condanna al pagamento in favore di Mancino Nella della complessiva somma di €300,00 oltre interessi legali dal giorno dell'evento al soddisio . .
- 2) Condanna il medesimo convenuto a rimborsare le spese di giudizio sostenuto da parte attrice che si liquidano in €60,00= per fase di studio, €50,00= per fase introduttiva, €60,00= per fase istruttoria, €100,00= per fase decisoria , €37,00 per spese oltre I.V.A. e C.P.A. da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antisettario.
- 3) Esecutività come per legge.

Così deciso in San Cipriano Picentino 22 marzo 2014

Il Cancelliere
Felice Forlenza
[Signature]



Il Giudice di pace
Avv. Emilio Longobardi
[Signature]

Il Cancelliere
Felice Forlenza
[Signature]

Il Cancelliere
Felice Forlenza
[Signature]



in istanza come in atto.

La sottoscritta ufficiale giudiziaria dell'ufficio Nup

di Appello di Salerno

ha redatto e dato copia dell'atto scritto che a.

PROVINCIA DI SALERNO, IN PERSONA DEL

PRESIDENTE P.T., VIA ROMA, P.C. 26 S'AGOSTINO

SALERNO.

Luigi Saverio Massimo Russo
Arbitro delegato
23 APR. 2014

Ufficio Arbitro
Giudiziario
di Salerno



PROVINCIA DI SALERNO - PROT. P.SA/2014/00105256 DEL 23/04/2014 ENT. SETT. AVVOCATURA, TRIBUNALE DI SALERNO

M. DI PPA x ca. Porto
Folio
F=to



Folio
F=to

Folio
[Handwritten signature]





PROVINCIA DI SALERNO

Settore Avvocatura

Servizio Sinistri

Largo Pioppi n. 1 - Palazzo S. Anna al Porto - 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Rif. fasc. n. 671/2012 (MS)

Salerno, li 27 agosto 2014

Egr. Sig. Dirigente Settore
Manutenzione Strade
Ing. Lorenzo Criscuolo

Pec: serviziotecnicoamministrativo@pec.provincia.salerno.it

E p.c. Egr. Avv. Massimo Pippa

Pec: avvmassimopippa@pec.ordineforense.salerno.it

Oggetto: Vertenza Manzo Vladimiro c./ Provincia di Salerno – Sinistro del 21/11/2012 – Invio n. 2 atti di precetto ex sentenza n. 792/2014 del GdP di Eboli, rispettivamente nell'interesse di parte attrice e del procuratore antistatario, oltre a nota di specifica somme portate in sentenza

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa con lo scrivente Settore relativa al sinistro in oggetto e, in particolare, a ns nota del 27/05/2014, con la quale si è provveduto a trasmettere duplice copia della suddetta sentenza, munita di formula esecutiva, rimasta sinora priva di risconto, s'invia in allegato, per i provvedimenti di vostra competenza e per l'adozione degli atti consequenziali, copia di n. due atti di precetto in virtù del citato provvedimento giurisdizionale, emesso dal Giudice di Pace di Eboli, nell'interesse del danneggiato e del procuratore antistatario (prot. n. _____ e n. _____

del 31/07/2014), con i quali si intima, rispettivamente, a questo Ente il pagamento di € 506,98 (sorte capitale + interessi + compenso per precetto + spese e accessori) e di € 576,56 (compenso e spese liquidati + compenso per precetto + spese e accessori), oltre a nota a firma dell'avvocato di controparte di specifica delle somme portate in detta sentenza, così come meglio indicato negli atti acclusi, alla cui disamina, a ogni buon conto, si rinvia.

Alla luce di quanto innanzi, si sollecita e diffida nuovamente codesto Settore a provvedere all'adozione degli atti consequenziali di competenza, previa Vs. verifica degli importi richiesti, evitando ulteriori oneri a carico dell'Ente, **con esonero dello scrivente Settore da ogni responsabilità per tutte le possibili conseguenze dannose derivanti dalla mancata o tardiva adozione degli atti consequenziali di Vs. competenza, con conseguente esclusiva responsabilità a carico dell'ufficio in indirizzo.**

Vogliate, a tal fine, comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio e all'avvocato di controparte quanto all'uopo disposto.

Cordiali saluti.

Il funzionario responsabile

Avv. Lucia Subozzo

Il dirigente

Avv. Alfonso Ferraroli



PROVINCIA DI SALERNO

Settore Avvocatura

Servizio Sinistri

Largo Pioppi n. 1 – Palazzo S. Anna al Porto - 84121 Salerno
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Rif. fasc. n. 671/2012

Salerno, 02 febbraio 2015

Al Dirigente
Settore Grandi Opere, Lavori Pubblici e Viabilità
(Ing. Lorenzo Criscuolo)

c.a.

Dott. Mario De Rosa

Funzionario Responsabile

Via pec: serviziotecnicoamministrativo@pec.provincia.salerno.it

E p.c.

Egr. Avv. Massimo Pippa

Via pec: avvmassimopippa@pec.ordineforense.salerno.it

Oggetto: Vertenza Manzo Vladimiro c./ Provincia di Salerno – Sinistro del 21/11/2012 – Invio n. 2 nuovi atti di precetto ex sentenza n. 792/2014 del GdP di Eboli, rispettivamente nell'interesse di parte attrice e del procuratore antistatario

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza, si trasmette, in allegato, per quanto di competenza e per l'adozione degli atti consequenziali, copia di n. 2 atti di precetto in rinnovazione notificati in data 27/01/2015 in virtù della sopracitata sentenza, con il quale si intima a questo Ente rispettivamente il pagamento di € 511,83 (per sorta capitale + interessi + compenso precetto + spese ed accessori), e di € 581,41 (per competenze legali e spese liquidate + compenso precetto + spese ed accessori), così come meglio specificato negli atti acclusi alla cui disamina si rinvia.

Alla luce di quanto innanzi, si sollecita e diffida nuovamente il Settore in indirizzo a provvedere all'adozione degli atti consequenziali di competenza, previa Vs. verifica degli importi richiesti, evitando ulteriori oneri a carico dell'Ente, così **esonelandoci da ogni forma di responsabilità derivante dalla mancata o tardiva adozione dei suddetti atti.**

Vogliate a tal fine comunicarci **tempestivamente** quanto all'uopo disposto, notiziando contestualmente anche l'avvocato Pippa in indirizzo, il quale per qualsiasi informazione in merito dovrà rivolgersi direttamente al Settore Grandi Opere, Lavori Pubblici e Viabilità.

Cordiali saluti.

Il funzionario responsabile
Avv. Lucia Suzzo

Il dirigente
Avv. Angelo Casella



Copia

TRIBUNALE DI SALERNO
ATTO DI PRECETTO

Manzo Vladimiro, nato a Montecorvino Rovella (SA) il 08.10.1959, residente in Montecorvino Pugliano (SA), alla via Nazionale Pratole, C. F. MNZVDM59R08F481J, rapp.to e difeso dall'avv. Massimo Pippa, C.F. PPPMSM68D24A717D, presso questi elett.te domiciliato in Battipaglia, alla via Stella n. 66, giusta mandato a margine dell'atto di citazione di cui al giudizio iscritto al n.r.g. 1643/2013 G.d.P. di Eboli, conclusosi con Sentenza n. 792/2014, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al 0828/302921 ovvero tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : avvmassimopippa@pec.ordineforense.salerno.it

premessso

- Che con sentenza n. 792/2014, depositata e resa pubblica in data 09.04.2014, munita della formula esecutiva il 10.04.2014, notificata in data 23.04.2014, il Giudice di Pace di Eboli, Avv. Emilio Longobardi, condannava la Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t. a pagare in favore del sig. Manzo Vladimiro la somma di € 300,00 ,oltre gli interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo , a titolo di risarcimento del danno patito, la condannava, inoltre, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avvocato Massimo Pippa, quale procuratore antistatario, determinate in complessivi € 307,00 (di cui € 37,00 per spese), oltre IVA e Cassa Avvocati come per legge;
- Che l'istante, in data 31 luglio 2014, notificava atto di precetto ora perento per decorso dei termini di legge;
- Che sino ad ora nessun pagamento è stato effettuato.

Tanto premesso e precisato, l'esponente ut supra rapp.to e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

PROVINCIA DI SALERNO - PROT. P.SAL/15000/14/RE SP/1701/0012 TUT SETT. 11/04/2014

Alla Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t., per la carica elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Roma – Palazzo Sant'Agostino, di pagare in favore dell'esponente, nel termine di giorni 10 dalla ricezione del presente atto, le seguenti somme:


| | SPESE | DIRITTI |
|--|-----------------|-----------------|
| Sorta capitale | € 300,00 | |
| Interessi legali dal fatto al 23.07.2014 | € 10,00 | |
| Compenso precetto D.M. 55/2014 | | € 135,00 |
| Spese forfettarie D.M. 55/2014 15% | | € 20,25 |
| Spese notifica precetto del 31.07.2014 | € 4,85 | |
| CassaAvvocati 4% | | € 6,21 |
| <u>IVA 22%</u> | | <u>€ 35,52</u> |
| Totali | € 314,85 | € 196,98 |

E così complessivamente la somma di € 511,83 S. e O., oltre gli interessi che matureranno sino al saldo effettivo, le spese di notifica del presente atto, ed ogni altra successiva occorrenda.

Con espresso avviso che in caso di mancato pagamento nel termine di 10 giorni dalla ricezione del presente atto, si darà corso all'esecuzione forzata.

Salerno li 26/01/2015

Avv. Massimo Pippa



pp

RIPRODUTTA

Salerno
c. Salerno
c. Salerno

Salerno

PROVINCIA DI SALERNO, IN PERSONA DEL
PRESIDENTE P.T. DONATO ALLA VIA ROMA
PALAZZO SANTI AGOSTINO, SALERNO

Boccie Felice

27/1/15

[Signature]



TRIBUNALE DI SALERNO

ATTO DI RINNOVAZIONE PRECETTO

Copia

L'avvocato Massimo Pippa, C.F. PPPMSM68D24A717D, nato a Battipaglia (SA), il 24.04.1968, nella qualità di procuratore di se stesso, presso il suo studio elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Stella n. 66, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria a mezzo fax al 0828/302921 ovvero tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : avvmassimopippa@pec.ordineforense.salerno.it

premessò

- Che con sentenza n. 792/2014, depositata e resa pubblica in data 09.04.2014, munita della formula esecutiva il 10.04.2014, notificata in data 23.04.2014, il Giudice di Pace di Eboli, Avv. Emilio Longobardi, condannava la Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t. a pagare in favore del sig. Manzo Vladimiro la somma di € 300,00 ,oltre gli interessi legali dalla data del fatto sino all'effettivo soddisfo , a titolo di risarcimento del danno patito, la condannava, inoltre, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Avvocato Massimo Pippa, quale procuratore antistatario, determinate in complessivi € 307,00 (di cui € 37,00 per spese), oltre IVA e Cassa Avvocati come per legge;
- che l'istante, in data 31.07.2014, notificava atto di precetto ora perento per decorso dei termini di legge;
- Che sino ad ora nessun pagamento è stato effettuato.

Tanto premesso e precisato, l'esponente ut supra rapp.to e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t., per la carica elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Roma – Palazzo Sant'Agostino,

PROVINCIA DI SALERNO - PROT. PS/201500026/44 DEL 27/01/2015 ENT. SETT. AUT. GIURISDIZIONE

di pagare in favore dell'esponente, nel termine di giorni 10 dalla ricezione del presente atto, le seguenti somme:

| | SPESE | DIRITTI |
|---|----------------|-----------------|
| Competenze legali liquidate in Sentenza | | € 270,00 |
| Spese liquidate in Sentenza | € 37,00 | |
| Compenso precetto D.M. 55/2014 | | € 135,00 |
| Spese forfettarie D.M. 55/2014 | | € 20,25 |
| Spese notifica precetto del 31.7.2014 | € 4,85 | |
| CassaAvvocati 4% | | € 17,01 |
| <u>IVA 22%</u> | | <u>€ 97,30</u> |
| Totali | € 41,85 | € 539,56 |

E così complessivamente la somma di € 581,41 S. e O., oltre gli interessi che matureranno sino al saldo effettivo, le spese di notifica del presente atto, ed ogni altra successiva occorrenda. Con espresso avviso che in caso di mancato pagamento nel termine di 10 giorni dalla ricezione del presente atto, si darà corso all'esecuzione forzata.

Salerno li 26/01/2015

Avv. Massimo Pippa



La proposta che precede è conforme al documento analogico custodito presso la Segreteria generale, Servizio “Supporto e Assistenza agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 82/2005.

Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D. Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente